

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 gennaio 2008 n.4

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 6, comma 9, della Legge 18 febbraio 1998 n.31;

Visto il Decreto 27 novembre 2001 n.123;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 7 gennaio 2007;

Visti l'articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO 27 NOVEMBRE 2001 N. 123 "LINEE GUIDA DI SETTORE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PICCOLE IMPRESE"

Art. 1

L'articolo 3 del Decreto 27 novembre 2001 n. 123 viene così modificato:

"Art. 3 (Esenzioni)

1. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana, classificate a basso rischio, ha la facoltà di assumere personalmente la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione in esenzione a quanto stabilisce il Decreto Reggenziale 17 settembre 1999 n.95, all'articolo 1, primo comma, sull'obbligo di effettuare uno specifico corso di formazione e all'articolo 2, sull'obbligo di sostenere un esame abilitante nel caso non venga frequentato l'apposito corso di formazione, comunicando tale decisione al Dipartimento Sanità Pubblica, entro sei mesi dall'assunzione di almeno un lavoratore dipendente e/o entro sei mesi dalla costituzione dell'impresa.".

Art. 2

L'Allegato I del Decreto 27 novembre 2001 n. 123 viene così modificato:

"Allegato I

Elementi per la inclusione nella categoria di piccola impresa a basso rischio.

La piccola impresa, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera 1) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, è considerata a basso rischio di infortuni e per la salute dei lavoratori, nei casi seguenti (le note fanno parte integrante dell'allegato):

	A) Limitazioni.	Nota: il riscontro delle seguenti limitazioni non consente l'inserimento dell'impresa nella
1	Le scaffalature di immagazzinamento non	categoria a "basso rischio"
	devono essere più alte di mt. 4.	
2	Non devono essere utilizzati o depositati gas infiammabili e/o esplodenti e comburenti ad esclusione di quelle attività che necessitano di tali prodotti per interventi di manutenzione o altre cause episodiche e comunque che utilizzano e hanno immagazzinati, complessivamente, quantitativi superiori a: >= 0,25 m³ per i gas compressi, >= 25 Kg per i gas disciolti o liquefatti.	Nota: per la definizione di gas infiammabili o esplodenti si fa riferimento alla classificazione prevista dalle Direttive dell'Unione Europea in merito alla etichettatura delle sostanze pericolose (classe di pericolosità, eventuale pittogramma, ecc.) e alle indicazioni delle relative schede di sicurezza.
3	Non devono essere utilizzati o depositati prodotti infiammabili o altamente infiammabili, in quantità complessivamente superiore ai 100 Kg, ad esclusione dei normali impianti e depositi per il riscaldamento o la refrigerazione dei luoghi di lavoro.	Nota: per la definizione di "infiammabili o altamente infiammabili" si fa riferimento alla classificazione prevista dalle Direttive dell'Unione Europea in merito alla etichettatura delle sostanze pericolose (classe di pericolosità, eventuale pittogramma, ecc.) e alle indicazioni delle relative schede di sicurezza.
4	Non devono essere utilizzate o depositate sostanze esplodenti.	Nota: per la definizione di "sostanze esplodenti" si fa riferimento alla classificazione prevista dalle Direttive dell'U. E. in merito alla etichettatura delle sostanze pericolose (classe di pericolosità, eventuale pittogramma, ecc.) e alle indicazioni delle relative schede di sicurezza.
5	Non devono essere utilizzate o depositate sostanze chimiche che reagiscano all'aria o al contatto con l'acqua producendo esalazioni pericolose o risultare corrosive al contatto, ad esclusione di quelle utilizzate in maniera saltuaria e legate alla pulizia degli ambienti (ad eccezione delle imprese di pulizia) e negli interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	 Nota: esempio di alcuni prodotti: Ossidi di metalli: Sodio (Na), Potassio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), ecc Acidi: acido cloridrico (HCl), acido nitrico (HNO₃), ecc Basi: soda caustica (NaOH), potassa caustica (KOH), ecc Anidridi organiche: anidride acetica (C₄H₆O₃), ecc Anidridi inorganiche. anidride nitrica (N₂O₅), anidride fosforica (P₂O₅), ecc
	B) Esclusione di alcune tipologie di attività.	Nota: le imprese che svolgono, anche se in parte, le seguente attività non possono rientrare nella categoria delle imprese a "basso rischio"
6	Attività eseguite all'interno di cantieri temporanei o mobili.	Da550 115C1110
7	Attività che comportino il lavorare a quote superiori a mt. 4 dal suolo.	
8	Attività che comportino il lavorare in scavi profondi più di mt 1,5 dal livello del suolo o in sottosuolo. Attività che comportino l'uso di gru, carri ponte	
	1 0 0,7 00	<u>'</u>

	e comunque comportino il sollevamento e la	
	traslazione di carichi sospesi pesanti superiori a	
	kg. 200 e/o voluminosi superiori a mt. 2 nel lato	
10	più lungo.	
10	Attività che comportino il montaggio e lo	
	smontaggio di prefabbricati pesanti o	
	voluminosi che richiedano l'ausilio di strumenti	
1.1	meccanici di sollevamento o di traslazione.	NT
11	Attività che comportino l'uso di fiamme libere,	Nota: esempio di operazioni occasionali che
	ad esclusione:	possono non escludere dal "basso rischio":
	 dei normali impianti per la ristorazione, delle attività che utilizzano fiamme 	- utilizzo di fiamme per imballaggio con
		film termoretraibili,
	libere per attività occasionali, di	- occasionali riparazioni orafe,
	manutenzione o altre cause episodiche,	- riscaldamento o taglio di pezzi in fase
	sempre nel rispetto dei limiti per l'uso	di riparazione o manutenzione,
	ed eventuali depositi di gas, previsti nel	- ecc
12	sopra elencato punto 2. Attività di saldatura, che rientrino nel normale	Nota: per attività di saldatura si intendono
12	ciclo produttivo, con l'esclusione di quelle	tutte le tipologie: ossiacetilenica, ad arco, in
	svolte in occasione di interventi di	atmosfera protetta, ad elettrodi, speciali, a
	manutenzione o altre cause episodiche.	stagno, micro saldatura, ecc
13	Attività galvaniche.	stagno, mero sardatura, ecem
14	Attività elettrolitiche.	
15	Attività di verniciatura, con l'esclusione di	Nota: per attività di verniciatura si intendono
	quelle svolte in occasione di interventi di	tutte le modalità applicative (manuale, ad
	manutenzione o altre cause episodiche.	immersione, a spruzzo, ecc) e delle varie
	-	tipologie di prodotto verniciante (a solvente,
		ad acqua, a polveri, ecc).
16	Attività siderurgiche e metallurgiche.	
17	Attività di pressofusione.	
18	Attività chimiche e farmaceutiche, ad	
	eccezione, unicamente, degli esercizi	
	commerciali dei prodotti esclusivamente	
	confezionati e nel rispetto dei limiti indicati nei	
10	sopra elencati punti 2-3-5.	Note: L'ALITODIZZAZIONE AL
19	Attività sanitarie, socio sanitarie, e socio	Nota: L'AUTORIZZAZIONE AL
	assistenziali ambulatoriali, ospedaliere e di case di cura per le quali è necessaria l'autorizzazione	FUNZIONAMENTO IN BASE AL D.R. n.70 DEL 05/05/05 DELLE:
	richiesta dal Decreto n.70 del 05/05/05	DEL 03/03/03 DELLE.
	"Regolamento in materia di autorizzazione alla	STRUTTURE SANITARIE
	realizzazione e all'esercizio delle strutture	Ambulatorio medico, Ambulatorio
	sanitarie, socio sanitarie e socio educative	Chirurgico, Ambulatorio Endoscopico,
	pubbliche e private nella Repubblica di San	Ambulatorio/Studio Odontoiatrico,
	Marino".	Ambulatorio Medicina del Lavoro (Legge
		n.31/98), Centro Dialisi, Poliambulatorio.
1		n.31/98), Centro Dialisi, Poliambulatorio, Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per
		Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per
		Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per immagini, Presidi ambulatoriali di Medicina
		Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per immagini, Presidi ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Centri ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Pronto Soccorso, Area di Degenza, Blocco
		Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per immagini, Presidi ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Centri ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Pronto Soccorso, Area di Degenza, Blocco Operatorio, Punto nascita-Blocco parto in
		Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per immagini, Presidi ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Centri ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Pronto Soccorso, Area di Degenza, Blocco

		Hospital, Day Surgery, Medicina Nucleare, Attività di Radioterapia, Servizi e Centri di Medicina Trasfusionale, Unità o Punti fissi di Raccolta Sangue, Anatomia Patologica, Servizio Mortuario, Servizio Farmaceutico, Centrale di Sterilizzazione, Stabilimenti termali.
20	Attività dei laboratori di analisi o di ricerca	STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI Hospice, Centro salute mentale, Centro diurno psichiatrico, Day hospital psichiatrico, Residenza sanitaria psichiatrica, Gruppo appartamento psichiatrico, Consultorio familiare, SERT, Comunità pedagogico - terapeutica residenziale tossicodipendenti, Comunità pedagogico - terapeutica semiresidenziale tossicodipendenti, Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche, Centro di osservazione e diagnosi, per persone dipendenti da sostanze d'abuso, Struttura per persone dipendenti, da sostanze d'abuso con figli minori (o donne in gravidanza), Centro diurno assistenziale per anziani, Comunità alloggio per anziani, Casa di riposo per anziani, (casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani), RSA/casa protetta per anziani, Centro socio-riabilitativo diurno per disabili, Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili, Casa alloggio per malati di aids, Centro diurno per malati di aids, Comunità di pronta accoglienza per minori, Comunità di tipo familiare per minori, Comunità educativa per minori.
	chimiche o biologiche.	
21	Attività di produzione, manipolazione, trasformazione ecc. di biomasse, ad esclusione, unicamente, degli esercizi commerciali dei prodotti.	Nota: per biomasse si intende: combustibili non fossili di origine animale o vegetale (es: legna, ecc).
22	Attività di conceria.	
23	Attività di frazionamento o di compressione dell'aria e di produzione di gas tecnici.	Nota: l'impianto di aria compressa, che l'impresa utilizza per la propria attività, non viene considerato ai fini della sua esclusione dal "basso rischio".
24	Attività di deposito ed imbottigliamento di gas, esclusi quelli con i limiti sopraccitati al punto 2.	
25	Attività agricole e/o attività zootecniche, compresi gli allevamenti di animali non ad uso alimentare.	
26	Attività veterinarie.	NT-4
27	Attività di trasformazione e lavorazione dei	Nota: per prodotti e derivati dell'allevamento

28	prodotti e derivati dell'allevamento animale (con esclusione del commercio di prodotti alimentari confezionati). Attività di macellazione di animali, lavorazione	si intendono le varie materie (latte, uova, pelli, ecc) generati dall'attività ad esclusione della carne stessa degli animali allevati. Con la dizione "animali" si intendono tutti gli esseri assoggettati ad allevamento, anche a fini non alimentari (mammiferi, volatili, pesci, ecc). Con la dizione "animali" si intendono tutti gli
29	e trasformazione delle carni (con esclusione del commercio al dettaglio). Attività in relazione alla raccolta,	esseri assoggettati ad allevamento ai fini alimentari (mammiferi, volatili, pesci, ecc).
	l'immagazzinamento, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.	
30	Attività feneratizie, cimiteriali ed assimilabili.	
31	Attività commerciali, di servizio e ristorativo- alberghiere che possano comportare la presenza contemporanea di più di 50 persone in locali al coperto.	
		NT-4
	C) Esclusione della presenza di alcuni "rischi" fisici, chimici e biologici nei luoghi e nei processi di lavoro.	Nota: se sono presenti i rischi, sotto elencati, l'impresa non può collocarsi nella categoria a "basso rischio".
32	Lavoro in ambienti confinati in pressione o depressione rispettivamente a +0,5 ed -1.5 BAR.	
33	Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C complessivamente per più di un'ora nella giornata lavorativa.	
34	Lavoro in ambienti confinati con umidità superiore all'80% o inferiore al 30% complessivamente per più di un'ora nella giornata lavorativa.	
35	Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a polveri.	Nota: il rischio di esposizione a "polveri" è compreso nel successivo punto 38
36	Lavoro che comporti l'esposizione a rumore o alle vibrazioni superiori ai limiti di rischio stabiliti dal Decreto 17 febbraio 1999 n.26.	Nota: il rischio di esposizione a "rumore e vibrazioni" è compreso nel successivo punto 38
37	Lavoro che comporti l'uso o l'immagazzinamento di sostanze chimiche e preparati etichettati come "pericolosi" non compresi nei punti precedenti, ad esclusione dei prodotti che possono essere utilizzati per la saltuaria pulizia degli ambienti (non applicabile per le imprese di pulizia) e negl'interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: Le categorie di sostanze e preparati etichettati come "pericolosi" sono quelli classificati come: "molto tossici", "tossici", "nocivi", "comburenti", "esplosivi", "corrosivi". Le attività nelle quali sostanze e/o i preparati siano immagazzinate in azienda secondo i quantitativi di cui al comma 2 e 3 dell'Allegato I della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, essendo classificabili come imprese a rischio rilevante, sono escluse di fatto dalla categoria a basso rischio.
38	Lavoro che comporti l'obbligo della	

sorveglianza sanitaria in base al Decreto n.89/99 (ad esclusione dei codici 72.00, attività che comportino l'uso dei videoterminali; cod. 73.00, attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi; cod. 74.00, attività che comportino il movimento ripetitivo degli arti superiori)."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 gennaio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Mirco Tomassoni – Alberto Selva

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta